

Scatta la MiFID e gli investitori tirano un respiro di sollievo. È entrata in vigore dal 1° novembre 2007 la direttiva MiFID (Market in Financial Instruments Directive) che regola a livello europeo le nuove norme disciplinari in materia di mercati finanziari e di vigilanza sugli intermediari. Il nuovo assetto normativo significherà tutele in più per i risparmiatori, che elevando il proprio livello di cultura finanziaria potranno usufruire di maggiori garanzie all'atto dei loro investimenti. L'investitore individuale, il "fai da te" del risparmio, lascia il posto a una figura più preparata che si affida a consulenti professionisti sempre più responsabili, attenti e costantemente aggiornati. Aderente al quadro normativo emanato dalla Commissione Europea anche la BCC di Lesmo si appresta quindi a introdurre importanti innovazioni in materia. Vediamo, in sintesi, quali sono gli aspetti più interessanti per il risparmiatore e quali le informazioni che è utile possedere nel momento in cui si accinge a effettuare un investimento. Premesso che la prima regola per investire è conoscere, l'informazione deve essere alla base di ogni investimento corretto. Il risparmiatore deve essere sempre aggiornato riguardo al servizio ed al prodotto offerto dal proprio intermediario. A questo proposito MiFID introduce due concetti molto importanti riassumibili nei termini di "consulenza" e "vigilanza". La "consulenza" garantisce all'investitore un grado di tutela molto

DIRETTIVE EUROPEE

Tutele in più per gli investitori

Dopo il via libera della direttiva MiFID, anche la BCC di Lesmo si attiva per l'attuazione delle nuove norme europee che regoleranno le attività di negoziazione e dei mercati finanziari

elevato: il risparmiatore si aspetta dal proprio consulente che l'investimento scelto sia sicuro e adatto a lui. L'intermediario ha quindi l'obbligo di informarsi e di adeguare ciò che propone alle esigenze del cliente. Questo per limitare al massimo i margini di rischio dell'operazione. L'investimento, in altri termini, deve essere ritagliato "su misura" calcolando con precisione i diversi livelli di rischio che il risparmiatore è in grado



di affrontare e la tipologia della clientela a cui è rivolto (controparti qualificate, clienti professionali, clienti al dettaglio). Ecco che entra in gioco il concetto di "Best Execution", cioè di esecuzione dell'ordine alle migliori condizioni. Se è vero, infatti, che gli intermediari devono verificare a priori i margini di rischio e l'adattabilità dei prodotti proposti, hanno anche il dovere di monitorare periodicamente che le condizioni praticate dalle sedi di negoziazione cui accedono siano le più favorevoli per la propria clientela. In ogni caso gli intermediari sono obbligati a essere costantemente aggiornati da parte dei clienti per riuscire a valutare l'"adeguatezza" della consulenza e del servizio prestati e l'"appropriatezza" degli strumenti finanziari adottati. Il che si traduce in una maggiore trasparenza delle operazioni e in un rapporto più stretto e collaborativo tra le parti. Il secondo aspetto importante riguarda il concetto di "vigilanza": nel sistema finora in vigore la Banca d'Italia e la Consob disciplinavano una l'organizzazione e l'altra le procedure in materia di negoziazioni. Il decreto attuale stabilisce un regolamento unitario: le due autorità di vigilanza cooperano sinergicamente per garantire il pieno adeguamento alla nuova disciplina europea. Ancora un passo in avanti, quindi, in termini di chiarezza e trasparenza.